

# GDPR e Diritti dell'interessato - Revoca del Consenso.

*Pillole di Privacy*

---

## Citazione

---

***“Chi non può cambiare idea non può cambiare nulla.” (George Bernard Shaw).***

### I principi del GDPR: Revoca del consenso.

Il consenso dell'interessato è uno degli elementi fondamentali per un corretto e lecito trattamento dei dati effettuato dal titolare.

Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato abbia prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali in modo informato, libero, verificabile e soprattutto revocabile.

L'interessato, dal canto suo, ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento<sup>1</sup>.

La revoca del consenso non pregiudica, tuttavia, la liceità del trattamento avvenuto anteriormente alla comunicazione di revoca.

La revoca ha effetto *ex nunc* e quindi è retroattiva.

Il diritto di revoca deve essere esplicitato dal titolare del trattamento al momento dalla formazione del consenso.

Per la revoca del consenso da parte dell'interessato non sono previste particolari procedure o formali adempimenti.

Il GDPR in proposito stabilisce solo un principio di equivalenza, in forza del quale il consenso deve essere revocabile con la stessa facilità con cui è stato accordato.

In passato, sono state molte le cause giudiziarie riguardanti le formalità della revoca del consenso.

---

<sup>1</sup> Cfr. Art. 7.3 GDPR 2016/679.

Nel 2015, prima della emanazione del GDPR, è dovuta intervenire la Cassazione<sup>2</sup> stabilendo un principio di flessibilità poi tradotto e reinterpretato nell'ultima parte dell'art. 7 co. 3 del GDPR.

Nello specifico si era arrivati a disquisire sul fatto che una lettera di diffida inviata da una interessato per mezzo del proprio legale di fiducia non fosse una formalità adeguata per la revoca del consenso.

Per fortuna, la Cassazione prima e il Gdpr poi hanno chiarito ampiamente che le revoche degli interessati non possono essere soggette a vincoli formalistici stringenti.

L'effetto giuridico della revoca del consenso dell'interessato è che il titolare non avrà più alcun diritto di trattare i dati raccolti. Di conseguenza, una volta ricevuta la revoca, il titolare dovrà procedere alla cancellazione dei dati, a meno che non vi sia un'altra base giuridica per trattarli (parliamo ad esempio in questi casi di obblighi di conservazione oppure in caso di adempimento contrattuale).

Infatti, possono esistere dei motivi legittimi per i quali il titolare del trattamento debba conservare i dati dell'interessato anche a seguito della revoca, ciò si traduce legalmente in un trattamento differente avente una base giuridica consentita.

L'esercizio del diritto di revoca deve essere libero e senza danno per l'interessato del trattamento e si rammenti che un atto di revoca non liberamente esercitabile genera un vizio nella formazione del consenso originario. In pratica, il consenso non è liberamente espresso se l'interessato non è in grado di revocarlo senza subire pregiudizio<sup>3</sup>.

La revoca del consenso comporta l'esercizio del diritto di cancellazione dei dati.

Da ultimo, proprio nel rispetto dei principi sanciti dalla norma analizzata, si può sostenere che la revoca del consenso può essere immotivata.

Non vi è alcun obbligo in capo all'interessato di dover giustificare la propria volontà di revocare il consenso.

## Conclusioni

---

<sup>2</sup> Cfr. Cassazione n. 17399/2015

<sup>3</sup> Cfr. Cons. 42 GDPR 2016//679.

La revoca del consenso è una dichiarazione di volontà che può essere classificata giuridicamente in quella categoria di atti indicati nell'art. 1334 c.c., cioè gli atti unilaterali recettizi.

In pratica sono dichiarazioni unilaterali volte ad estinguere rapporti giuridici dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Nello specifico, la revoca del consenso deve essere libera e non deve danneggiare l'interessato.

Gli effetti di tale atto sono di due tipi:

- a) Cancellazione immediata dei dati ovvero conservazione dei dati se trattati in forza di una base giuridica diversa dal consenso.
- b) Interruzione immediata del trattamento, poiché ogni attività, tranne quelle del punto a), effettuate sui dati dell'interessato successivamente alla ricezione della revoca, costituiscono un trattamento illecito dei dati personali, sanzionabile a norma di legge.